

STATUTO

**ALBATROS COOPERATIVA
SOCIALE O.N.L.U.S. - COOP %
ALBATROS
SOZIALGENOSSENSCHAFT
O.N.L.U.S. - GEN.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MERANO BZ VIA LUIS ZUEGG 48
Numero REA: BZ - 127525
Codice fiscale: 01536330218
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-05-2010 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita la Società cooperativa denominata "Albatros Cooperativa sociale O.N.L.U.S. - Coop" con sede nel Comune di Merano (BZ).
2. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali e provinciali vigenti in materia di cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata

1. La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo della cooperativa

1. La cooperativa ha come scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.
2. Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
3. E' intenzione della cooperativa collaborare strettamente e promuovere lo scambio di informazioni con istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni sociali in Italia e all'estero che perseguono scopi analoghi o affini.
4. La cooperativa si propone altresì di adoperarsi al fine di:
 - a) garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona in stato di disagio con problemi di svantaggio sociale;
 - b) promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

- c) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona in stato di disagio ed emarginazione;
- d) promuovere in tale senso progetti formativi ed educativi per favorirne l'inserimento lavorativo, l'integrazione e l'occupazione;
- e) promuovere, anche attraverso l'apporto di enti e di associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione e per la cura delle disabilità, la riabilitazione e l'inserimento sociale di chi ne è colpito;
- f) promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalle normative in vigore.

Articolo 4 - Oggetto sociale della cooperativa

1. Ai fini di cui agli articoli precedenti, la cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

- a) produzione di mobili ed arredi in legno;
 - b) attività di trasloco e lavori di montaggio;
 - c) progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e privato;
 - d) realizzazione e manutenzione di spazi ed aree da gioco rivolte all'infanzia ed alla gioventù;
 - e) servizi di pulizia di edifici civili e pubblici;
 - f) servizi ambientali anche per il recupero e smaltimento di materiali riciclabili con o senza stoccaggio;
 - g) fornitura di beni e materiali a carattere ecologico riferiti al risparmio energetico ed alla tutela dell'ambiente, la loro messa in opera e manutenzione;
 - h) trasporto in conto proprio e/o in conto terzi compresi il magazzinaggio, il deposito e la logistica;
 - i) esecuzione di opere da muratore ed edili, idrauliche, elettriche e da pittore, compresa la fornitura dei beni inerenti;
 - j) officina meccanica, elettrauto e gommista, compresa la fornitura dei beni inerenti;
 - k) commercio di generi alimentari;
 - l) gestione di laboratori per la produzione e la vendita di beni alimentari;
 - m) laboratorio di calzolaio e lavorazione della pelle;
 - n) attività florovivaistiche ed ortofrutticole;
 - o) produzione a carattere artigianale e vendita, di beni riconducibili alla cultura della nostra terra;
 - p) gestione di servizi di ristorazione, nonché di strutture comunitarie a carattere culturale, sportivo, scolastico e ricreativo;
 - q) organizzazione e gestione di servizi per la cultura, l'aggiornamento e la formazione professionale, compresi quelli di informatica e tecnologia avanzata;
2. Le attività sono svolte secondo i seguenti principi:
- a) valorizzare il radicamento territoriale, la tutela dell'ambiente e della natura, privilegiando attività di utilità collettiva;
 - b) privilegiare la qualità e la soddisfazione del cliente e del-

l'utente;

c) offrire costante aggiornamento professionale ai soci ed ai collaboratori;

d) lavorare in rete con le organizzazioni pubbliche e private per favorire lo sviluppo della cultura cooperativa e creare sinergie per la progettazione di interventi socio - educativi, collaborando attivamente nelle politiche sociali e del lavoro;

e) conoscere le risorse offerte dal territorio per rispondere ai bisogni dei cittadini, mirando alla crescita ed all'affermazione di una economia civile, rispettosa dell'ambiente, garantendo la crescita personale dei soci e lo sviluppo innovativo della cooperativa.

3. Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario.

4. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

5. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dello scopo ed oggetto sociale, nessuno escluso nel rispetto comunque della vigente normativa.

6. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato così come potrà stipulare accordi, contratti, convenzioni con soggetti pubblici e privati o realizzare altre forme di collegamento che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

7. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

8. In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 - septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

TITOLO III SOCI

Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

2. Possono essere soci tutte le persone che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e tutte le persone giuridiche che:

a) non perseguono interessi personali contrastanti a quelli della cooperativa;

b) non esercitano un'attività professionale in concorrenza a quella della cooperativa;

c) si obbligano a collaborare al raggiungimento dei scopi mutualistici della cooperativa.

3. Alla cooperativa possono aderire soci volontari, soci lavoratori e soci sostenitori.

In particolare:

a) sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

b) sono soci lavoratori coloro che prestano un'attività lavorativa remunerata

c) sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

4. Possono essere ammesse come soci anche persone giuridiche pubbliche o private.

Articolo 6 - Procedura di ammissione di nuovi soci

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo istanza scritta spedita con raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata a mano con ricevuta di consegna. L'istanza delle persone fisiche deve contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, codice fiscale e l'indirizzo a cui vanno fatte le comunicazioni, qualora diverso dal domicilio;

b) l'ammontare del capitale sociale che il richiedente intende sottoscrivere;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente statuto e i regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e di non svolgere attività professionale analoga a quella della cooperativa o ad essa connessa.

2. Le persone giuridiche devono indicare, in luogo dei dati di cui alla lettera a) del comma 1 la ragione o denominazione sociale, la sede legale, lo scopo sociale, nome e cognome del rappresentante legale e il codice fiscale, una copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti, la cui conformità all'originale deve essere dichiarata dal rappresentante legale, nonché un estratto della delibera dell'organo sociale statutariamente competente che ha deliberato l'adesione, contenente anche la dichiarazione della presa in visione e della completa accettazione dello statuto e del regolamento della cooperativa.

3. L'organo amministrativo verifica che siano adempiute tutti i presupposti e le condizioni e delibera entro sessanta giorni dalla

data di presentazione della domanda, l'accettazione od il rigetto della medesima. In caso di accoglimento dell'istanza di adesione l'organo amministrativo determina le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. All'interessato deve essere inviata apposita comunicazione e dopo il versamento del capitale deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, restano validi i termini per la comunicazione all'interessato, come sopra indicati, ed è fatto obbligo all'organo amministrativo di motivare il rigetto dell'istanza. In quest'ultimo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla data della comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

5. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dalla medesima con deliberazione da assumersi entro dieci giorni dalla data dell'assemblea stessa.

6. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 - Diritti e obblighi dei soci

1. Oltre agli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto il socio è obbligato:

a) al versamento secondo le modalità e i tempi indicate dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo secondo l'art. 2528, comma 2, c.c., nella misura eventualmente stabilita dall'Assemblea su proposta degli Amministratori e come indicato nella comunicazione di ammissione del socio. Al posto del sovrapprezzo l'Assemblea può deliberare il versamento di un contributo spese;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire al raggiungimento dei scopi mutualistici e dello scopo sociale;

d) non compiere atti che siano in contrasto con gli interessi della cooperativa o che possano pregiudicarli:

Articolo 8 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 9 - Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere:

a) quando perde i requisiti per l'ammissione;

b) se non può più contribuire al raggiungimento dello scopo sociale della cooperativa.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La domanda di recesso deve essere presentata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'organo amministrativo deve verificare entro sessanta giorni dalla data di spedizione della comunicazione se sussistono i presupposti previsti dalla legge e dallo statuto per il recesso.

5. Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono farne comunicazione immediata al socio; questi può iniziare entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa la procedura di cui all'articolo 36.

6. Per quanto riguarda il rapporto sociale il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

7. Per quanto riguarda il rapporto mutualistico tra il socio ordinario e la cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario con la chiusura, dell'esercizio successivo. Su istanza del socio recedente l'organo amministrativo può far decorrere gli effetti del recesso dal momento della comunicazione di accoglimento della domanda.

Articolo 10 - Patto di non concorrenza

1. E' fatto divieto ai soci di partecipare a qualsiasi titolo ad attività in concorrenza con quelle svolte dalla cooperativa, salvo parere positivo scritto rilasciato dall'organo amministrativo.

Articolo 11 - Esclusione

1. L'esclusione del socio può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado, anche solo temporaneamente, di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione come socio;

b) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni adottate dall'organo amministrativo, o che ineriscono al rapporto mutualistico;

c) venga dichiarato interdetto o inabilitato oppure abbia subito una condanna con un divieto anche solo temporaneo di coprire incarichi pubblici o direttivi; il socio dichiarato fallito è escluso di diritto;

d) non osservi il presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni adottate dall'organo amministrativo; in tal caso l'organo amministrativo può accordare al socio un termine massimo di 60 giorni per adeguarsi;

e) qualora, previa intimazione da parte degli amministratori con concessione di un termine di almeno 30 giorni non adempia al versamento del capitale sottoscritto o del sovrapprezzo;

f) che in qualunque modo abbia recato un danno alle cose della cooperativa o abbia esercitato un'attività in concorrenza con la cooperativa senza un'espressa autorizzazione dell'organo ammini-

strativo.

2. La delibera di esclusione del socio deve essere comunicata al medesimo dal presidente del consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere annotata nel libro dei soci. Gli effetti decorrono dal momento dell'annotazione.

3. Contro la deliberazione di esclusione, che deve essere inviata all'interessato entro cinque giorni, il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure di cui all'articolo 36.

4. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.

Articolo 12 - Deliberazioni, provvedimenti e controversie in caso di recesso ed esclusione

1. Le deliberazioni di recesso e di esclusione devono essere inviate ai soci destinatari mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno decise secondo la procedura regolata dall'articolo 36 del presente statuto.

3. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura di mediazione con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13 - Liquidazione

1. I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota sociale effettivamente versata. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale è divenuta efficace la risoluzione del rapporto sociale e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato, eventualmente rivalutato ove consentito dalla legge.

2. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies del codice civile.

3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 14 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno il diritto di subentrare nella qualifica di socio qualora abbiano i requisiti per l'ammissione come socio; questo deve essere accertato con delibera dell'organo amministrativo. Altrimenti agli eredi spetta il rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ove consentito dalla legge, secondo le modalità dell'articolo precedente,

2. Gli eredi e i legatari del socio defunto devono allegare alla richiesta di liquidazione un atto di notorietà o altra documentazione

idonea a certificare lo stato di erede.

3. In caso di pluralità di eredi o legatari questi devono comunicare alla cooperativa entro 6 mesi dal decesso chi li rappresenta nei confronti della cooperativa.

Articolo 15 - Prescrizione dei diritti, limiti del ristorno e responsabilità dei soci non più appartenenti alla cooperativa

1. I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere il rimborso delle azioni entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

2. Il valore delle azioni per le quali entro il termine stabilito non è stata presentata richiesta di rimborso, viene destinata con deliberazione dell'organo amministrativo a riserva legale.

3. La cooperativa può trattenere dall'importo costituito dal rimborso delle azioni e del sovrapprezzo, dalla liquidazione degli scambi mutualistici e dalla restituzione di eventuali prestiti, i crediti a titolo di penale, qualora previsti da relativo regolamento, e a titolo di risarcimento del danno e di scambi mutualistici, nei limiti previsti dall'art. 1243 c.c. per la compensazione legale.

4. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione.

5. Nello stesso modo sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV Prestiti

Articolo 16 - Prestiti

1. I prestiti concessi dei soci a favore della cooperativa sono uno strumento fondamentale per il raggiungimento degli scopi mutualistici e dello scopo sociale della cooperativa.

2. I prestiti possono prevedere la restituzione a vista oppure essere vincolati per un determinato periodo; gli interessi previsti per i prestiti sono distinti per assicurare il beneficio maggiore per la cooperativa e il raggiungimento dello scopo in particolare dai prestiti vincolati. Il vincolo temporale può essere connesso alla possibilità di ottenere una parte del prestito a vista.

3. Gli interessi su prestiti delle persone fisiche e il valore complessivo di ogni prestito di persona fisica non possono superare i limiti per l'applicazione dei benefici fiscali.

4. Non possono essere raccolti risparmi dei soci iscritti da meno di tre mesi nel libro soci; per la raccolta non possono essere utilizzati titoli collegati all'emissione o a mezzi di pagamento o titoli a vista. Secondo le disposizioni vigenti devono essere rispettati i criteri e i limiti previsti dall'articolo 3, comma 3 del decreto legge n. 385 del 01.09.1993, la delibera "Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio" e le disposizioni di attuazione della Banca d'Italia.

5. I prestiti sono utilizzati dalla cooperativa esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali e attraverso modalità com-

patibili con le erogazioni a favore dei soci prestatori e con le scadenze previste per la restituzione dei prestiti medesimi.

6. Le modalità per la raccolta e la restituzione dei prestiti saranno determinate da un regolamento che deve essere approvato dall'assemblea dei soci su proposta dal consiglio d'amministrazione. Le condizioni economiche saranno determinate e aggiornate dagli amministratori. Allo stesso modo saranno determinate dagli amministratori anche le condizioni contrattuali la cui determinazione rientra nella loro competenza secondo il regolamento. Le modifiche al regolamento devono essere comunicate ai soci che hanno erogato il prestito secondo le modalità previste dallo stesso. Il regolamento e le condizioni economiche per i prestiti societari saranno affissi presso la sede della cooperativa; l'allegato deve sarà consegnato al socio assieme ad una copia del contratto.

7. I prestiti collegati all'attuazione di specifici programmi o la fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal regolamento che stabilisce le modalità, le condizioni, l'attuazione e l'utilizzo.

8. Dalla raccolta del risparmio sono esclusi i conferimenti vincolati dei soci che percepiscono servizi e prestazioni particolari. La restituzione degli stessi può avvenire solo in caso di estinzione del rapporto con la cooperativa. Questi conferimenti sono disciplinati dal regolamento del servizio o dell'attività a cui si riferiscono oppure dal contratto che determina il rapporto con la cooperativa.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 17 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:
 - a) dal capitale sociale conferito dei soci che è variabile ed è composto:
 - dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da azioni; le azioni possedute da ogni socio non possono superare il limite stabilito dalla legge;
 - dalla riserva legale indivisibile;
 - b) dalla riserva straordinaria;
 - c) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
 - d) da donazioni ricevute per il raggiungimento dello scopo sociale.
2. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 18 - Azioni

1. Le quote dei soci cooperatori sono rappresentate da azioni. La società non emette i titoli azionari. Al socio è rilasciata una dichiarazione scritta circa il numero di azioni sottoscritte.
2. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a 25 Euro né superiore a 500 Euro.

3. Le azioni sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute a terzi o altri soci, salvo il diritto di recesso ex art. 2530 c.c., ultimo comma.

Articolo 19 - Ristorni

1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, anche in ordine alla distribuzione dei ristorni ai soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

3. Il regolamento stabilisce le modalità secondo le quali la cooperativa determina i soci beneficiari del ristorno e questo esclusivamente in ragione degli scambi mutualistici effettuati.

Articolo 20 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

3. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere indicati separatamente i dati relativi alle attività svolte con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano la condizione di prevalenza secondo l'art. 2513 c.c. nella nota integrativa al bilancio. Il bilancio deve essere integrato da una relazione sulla gestione, che indica i criteri adottati dall'organo amministrativo conformi alla prevalenza della natura mutualistica della cooperativa.

4. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora particolari esigenze strutturali o relative allo scopo sociale - certificate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in mancanza, nella nota integrativa - lo richiedano, e sempre che ricorrano le condizioni di legge.

5. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura minima del 30% (trenta per cento):

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, come previsto dalle norme vigenti;

c) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

6. L'assemblea deve in ogni caso destinare eventuali altri utili, salvo le destinazioni prescritte dalla legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI GOVERNO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Articolo 21 - Organi sociali

1. Sono organi della società cooperativa:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il collegio dei sindaci, se previsto per legge;
 - d) il revisore contabile, se nominato.

Sezione I - Assemblea dei soci

Articolo 22 - Convocazione

1. L'assemblea dei soci è convocata dal consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento (p.e.: fax, sms o email inviati al numero di telefono o all'indirizzo email indicati dai soci e inseriti nel libro soci). La convocazione deve essere inviata almeno 10 giorni prima dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, la quale deve essere fissata in un giorno diverso dal quello della prima.
2. In caso di inosservanza di queste formalità, l'assemblea è costituita validamente quando è rappresentato l'intero capitale sociale con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 23 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea ordinaria dei soci:
 - a) approva il bilancio annuale e decide la destinazione degli utili;
 - b) nomina e revoca gli amministratori;
 - c) nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando è previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
 - e) approva i regolamenti interni;
 - f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei revisori contabili e dell'organo responsabile per il controllo contabile;
 - g) delibera su tutti gli altri oggetti che in base alla legge e lo statuto rientrano nella sua competenza.
2. L'assemblea si riunisce un volta all'anno entro i termini stabiliti dall'art. 20, comma 4.
3. L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che l'organo amministrativo ne riconosca la necessità o ne sia fatta richiesta scritta da presentare all'organo amministrativo, con indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti
4. In questo ultimo caso la convocazione deve avvenire im-

mediatamente e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

5. La convocazione su richiesta dei soci non è possibile per temi sui quali l'assemblea per legge delibera su proposta dell'organo amministrativo o in base ad un progetto o una relazione.

6. L'assemblea è straordinaria, quando è convocata per deliberare su modifiche di statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 c.c..

Articolo 24 - Quorum deliberativi

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando sono presenti personalmente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci, l'assemblea straordinaria invece quando i soci presenti rappresentano almeno 2/3 dei voti.

2. In prima convocazione entrambe le assemblee deliberano con la maggioranza dei voti presenti.

3. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera indipendentemente dal numero dei soci presenti o rappresentati con diritto di voto; delibera con la maggioranza dei voti presenti.

4. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di più di un terzo dei voti, e delibera con la maggioranza dei 2/3 dei voti rappresentati, salvo in caso di delibere sulla trasformazione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il prolungamento della durata, la revoca della liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, per le quali è sempre necessario il voto favorevole di un terzo dei voti complessivi.

Articolo 25 - Intervento e voto

1. La votazione avviene per alzata di mano, salvo che l'assemblea stabilisca diversamente.

2. Possono votare i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che sono in regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore delle azioni possedute.

3. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che sia in regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte. Ogni socio può rappresentare al massimo due soci. Sulla delega deve essere indicato il delegato. La delega può essere revocata in qualsiasi momento.

Articolo 26 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

2. L'assemblea designa altresì il segretario che non deve essere necessariamente un socio. Il segretario non è nominato, se il verbale è redatto da un notaio.

Sezione II - Consiglio di amministrazione

Articolo 27 - Composizione del consiglio di amministrazione

1. La cooperativa è amministrata, da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, nominati dall'assemblea ordinaria dei soci. Il numero dei membri viene deciso dai soci in sede di nomina.
2. Gli amministratori durano in carica tre anni; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli stessi amministratori possono essere rieletti.
3. Il consiglio elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente.

Articolo 28 - Compiti degli amministratori

1. Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, esclusi solo quelli riservati dalla legge all'assemblea dei soci.
2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Articolo 29 - Convocazione e deliberazioni

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.
2. La convocazione deve essere spedita a tutti gli amministratori attraverso lettera, fax o email almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche attraverso telegramma in modo tale che gli amministratori siano avvisati almeno un giorno prima.
3. Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Articolo 30 - Integrazione del Consiglio di amministrazione

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c..
2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
3. Se vengono a mancare tutti gli amministratori, il collegio

sindacale deve convocare l'assemblea e può provvedere nel frattempo all'amministrazione ordinaria della cooperativa.

Articolo 31 - Rappresentanza

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte a terzi e in giudizio.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri attribuiti spettano al Vicepresidente.
3. Il consiglio di amministrazione può conferire agli amministratori o a terzi procure speciali per il compimento di uno o più atti amministrativi, sempre nel rispetto delle normative vigenti.
4. Il consiglio di amministrazione può anche nominare direttori determinandone i poteri.

Sezione III - Collegio sindacale

Articolo 32- Nomina, composizione e durata

1. L'assemblea ordinaria elegge il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. L'assemblea nomina il Presidente del collegio sindacale.
3. I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.
4. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società cooperativa e sul suo concreto funzionamento.
5. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
6. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.
7. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.
8. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

Articolo 33 - Revisore contabile

1. Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c..

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 34 - Scioglimento

1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.
2. Qualora si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.
3. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:
 - a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
 - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.
4. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, in conformità alle norme di legge.
5. La cooperativa può, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 35 - Devoluzione patrimoniale

1. In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:
 - a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci volontari, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
 - b) la proporzionale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Articolo 36 - Clausola di conciliazione (Clausola di mediazione)

1. Tutte le controversie tra i soci o tra i soci e la società, che hanno ad oggetto diritti disponibili, sono devolute preliminarmente ad un organismo di conciliazione nominato dal presidente della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede la società entro venti giorni, su iniziativa della parte più diligente.
2. Tali disposizioni si applicano anche alle controversie pro-

mosse da amministratori, liquidatori e sindaci oppure nei loro confronti.

Articolo 37 - Regolamenti

1. Per disciplinare i processi interni e i rapporti tra la cooperativa e i soci mediante criteri e provvedimenti per il rapporto mutualistico l'organo amministrativo può elaborare regolamenti e sottoporli all'assemblea per l'approvazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Articolo 38 - Disposizioni finali

1. Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 c.c. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi sulla cooperazione.

Viene stabilito di dare validità al testo in lingua italiana

Sottoscritto:

KRIPP FRANZ

L.S. DAVID OCKL Notaio

Io sottoscritto Dott. David Ockl, Notaio in Lana ed iscritto al Collegio Notarile di Bolzano, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del terzo comma dell'art. 23 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.